

2. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6.

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonché all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni e delle province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome possono riprogrammare, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risorse già destinate al programma P.I.P.P.I. sulla base dell'evoluzione della sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute.

Art. 7.

1. Al fine di individuare le priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse del Fondo, nonché le linee di intervento e gli indicatori finalizzati a specificare gli obiettivi di servizio di cui all'allegato 1 con i relativi flussi informativi, è costituito, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo di lavoro con le regioni e l'ANCI, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È individuata come area prioritaria di analisi la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, tenuto conto dei risultati della rilevazione straordinaria di cui all'art. 3, comma 3. Gli obiettivi di servizio riferibili alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale definiti in esito al lavoro del gruppo di cui al primo periodo costituiscono parte integrante del Piano nazionale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, d'intesa con la Conferenza unificata. Successivamente all'adozione del Piano, i criteri di riparto delle risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali sono conseguentemente modificati.

2. Gli eventuali obiettivi di servizio riferibili all'area della disabilità e della non autosufficienza, a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente decreto, sono definiti unitariamente nel Piano per la non autosufficienza, da adottare secondo i criteri definiti nell'ambito del riparto del Fondo per le non autosufficienze.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 10 ottobre 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: POLETTI

Il Ministro dell'economica e delle finanze: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, reg. n. 4055

TABELLA 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2016

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€ 311.589.741,00
Fondi destinati alle Regioni	€ 277.790.028,00
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 33.799.713,00

